

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241, RIGUARDANTI I TERMINI DI COMPLETAMENTO ED I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI.

LA COMUNITA' MONTANA

ADOTTA

Il seguente regolamento:

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, ove non siano già disciplinati dalla legge, attribuiti alla competenza degli organi dell'Amministrazione della Comunità Montana che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
2. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e concernenti, rispettivamente, i procedimenti imputabili ad iniziativa di parte ovvero promossi d'ufficio.
3. I procedimenti non elencati, con i relativi termini di conclusione, nelle tabelle allegate al presente regolamento, si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall'art.2, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n.241

ART. 2

DOCORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D'UFFICIO

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione Comunitaria abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo provenga da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione Comunitaria, della richiesta o della proposta.

ART. 3

DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE.

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, ovvero dalla data di ricezione di documento che costituisca presupposto essenziale del provvedimento e debba provenire da altra amministrazione.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli amministratori, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, l'indicazione di cui all'art.8 della legge 7 agosto 1990, n.241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all'art.7 della citata legge n.241 ed all'art.4 del presente regolamento. Per le domande o

istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento né dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15 non che il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990 n.241.

ART. 4

COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dall'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art.3, comma3, le indicazioni di cui all'art.8 della legge 7 agosto 1990, n.241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutto o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa non che nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art.8 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga all'Albo dell'Ente Montano.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art.3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

ART. 5

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art.10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.241, sono rese note, mediante affissione all'Albo, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n.241, coloro che abbiano titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari ai 2/3 di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. L'esibizione di memorie e documenti presentati oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine fissato.

Art. 6

TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento recettizi, alla data in il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n.241, i termini finali dei procedimenti, nei quali talune fasi sono attribuite alla competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione della Comunità Montana, sono comprensivi dei periodi di tempo, necessari per l'espletamento delle fasi stesse, stabiliti mediante intese stipulate con le amministrazioni interessate.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
5. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo ai termini, ove previsti, entro cui lo steso deve essere esercitato.
6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stesa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformità.

ART. 7

ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI ED ENTI APPOSITI

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri novanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art.17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento chiede le

sudette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. Tali disposizioni non si applicano in caso di valutazioni che devono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica-territoriale e della salute dei cittadini.

ART. 8

UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELLA ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE

1. Deve intendersi per responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, l'Unità Operativa competente in materia.

ART. 9

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile dell'unità operativa di cui al precedente art.8 può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 esercita le attribuzioni contemplate dall'art.6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e dal presente regolamento; egli svolge altresì tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio non che quelle attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 10

UNITA' OPERATIVE RESPONSABILI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

1. Il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il DIRIGENTE dell'ufficio di pertinenza ovvero gli ORGANI dell'ENTE, ciascuno per la propria competenza definita dalla legge.

ART. 11

MODIFICAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione Comunitaria verifica lo stato di attuazione dello steso apportandovi, nelle prescritte norme, le modificazioni ritenute necessarie.

ART. 12

PUBBLICITA' AGGIUNTIVA

1. Il presente regolamento è pubblicato all'ALBO PRETORIO dell' ENTE ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla sua ripubblicazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per successive modifiche ed integrazioni.